

ACCORDO DI PROGETTO TRA:

INAIL - Direzione Regionale del Piemonte/ Direzione Territoriale di
Cuneo

Istituto Enologico Umberto I di Alba

Asl CN2

Confartigianato Cuneo

Confagricoltura di Cuneo

Coldiretti Cuneo

Associazione Commercianti Albesi

Confindustria Cuneo

Vignaioli Piemontesi s.c.a.

in tema di

**“Prevenzione infortuni in ambienti confinati
sospetti di inquinamento”**

INAIL

DIREZIONE TERRITORIALE
CUNEO



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*



CONFINDUSTRIA CUNEO
Unione Industriale della Provincia

Confagricoltura
Cuneo

ACA

Associazione Commercianti Albesi



**VIGNAIOLI
PIEMONTESI**

Confartigianato
CUNEO



ACCORDO

INAIL Direzione Territoriale di Cuneo

con sede in Via Einaudi n. 30, legalmente rappresentata dal dott. Aldo Pensa Direttore Territoriale

e

- Istituto Enologico Umberto I di Alba legalmente rappresentata dalla Preside Antonella Germini

- Asl CN2 legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe Calabretta
- Confartigianato Cuneo legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Luca Crosetto
- Confagricoltura Cuneo legalmente rappresentata dal Direttore Roberto Abellonio
- Coldiretti Cuneo legalmente rappresentata dal
- Associazione Commercianti Albesi legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Fabrizio Pace
- Confindustria Cuneo legalmente rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Giuliana Cirio
- Vignaioli Piemontesi s.c.a. legalmente rappresentata dal Direttore Davide Viglino

di seguito dette anche "le parti".

PREMESSO CHE

- il D.lgs. n.38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'INAIL, in attuazione del D.Lgs. n.38/2000 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per effetto degli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 81/2008, e successive modificazioni, l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- all'INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
- agli S.Pre.S.A.L. delle ASL il legislatore ha affidato compiti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da attuarsi, oltre che con l'attività di vigilanza, anche con attività di prevenzione, formazione ed assistenza. In tale ottica si collocano i Piani Mirati di Prevenzione, percorsi strutturati come modalità diversa e partecipativa per attuare i controlli nelle aziende;

- considerato la recente casistica di infortuni mortali in ambienti confinati nel settore agricolo e vitivinicolo, la Regione Piemonte, nell'ambito di attuazione dei Piani regionali di Prevenzione, ha previsto uno specifico Piano Mirato di Prevenzione relativo alle attività lavorative svolte in tali ambienti, con l'obiettivo di definire la stesura di "buone prassi" al fine di fornire strumenti operativi alle aziende per la gestione degli specifici rischi;
- Confindustria Cuneo è un'Associazione rappresentativa, apartitica e senza scopo di lucro, che unisce su base volontaria le imprese manifatturiere e di servizi che operano nella provincia di Cuneo. Tra gli obiettivi dell'Associazione vi è quello di contribuire allo sviluppo della società civile attraverso la diffusione della cultura d'impresa. Confindustria Cuneo afferma i suoi valori, sia a livello locale che nazionale, partecipando attivamente alla crescita del territorio tramite le attività di rappresentanza presso le Istituzioni e fornendo servizi di consulenza.
- L'Associazione Commercianti Albesi con sede in 12051 Alba (CN) - P.zza S. Paolo n. 3, cura e rappresenta gli interessi generali delle aziende del settore commercio, turismo e servizi, associate e non della zona territoriale di competenza, e delle piccole e medie imprese associate
- Vignaioli Piemontesi s.c.a. è la maggiore Associazione di Produttori Vitivinicoli sia a livello regionale che a livello nazionale; complessivamente conta circa 400 soci, di cui 33 cantine cooperative (che a loro volta associano più di 6000 aziende viticole) e 380 aziende vitivinicole individuali. Vignaioli Piemontesi, oltre alla rappresentanza delle aziende proprie associate, svolge un ruolo importante nella consulenza aziendale a 360 gradi, a partire dal servizio tecnico, legislativo, amministrativo ecc... Nell'ambito della consulenza aziendale, particolare importanza viene data all'attività di formazione ed informazione attraverso l'organizzazione periodica di seminari e corsi con particolare attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro
-

CONSIDERATO CHE

- Confindustria Cuneo, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, l'Associazione Commercianti Albesi, riservano una particolare attenzione e sensibilità ai temi della prevenzione dei rischi ed alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sono impegnate alla diffusione tra i propri associati della "cultura della sicurezza" attraverso la formazione e consulenza specifica e la divulgazione di buone pratiche;

- Il DPR n. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tale regolamento ha introdotto nuove e maggiori misure di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti in tali ambienti ed ha suscitato un notevole interesse nei diversi comparti produttivi;
- alla base del presente Accordo è stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità ed impegni finanziari, come riportato nell'allegata scheda descrittiva del progetto da realizzare (*allegato 1*), che costituisce parte integrante del presente atto;
- nello sviluppo progettuale di cui all'allegato 1, si renda necessario l'eventuale ricorso a terze parti, per l'acquisto di beni e servizi, la selezione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

FINALITA'

Le parti, con il presente Accordo di progetto, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione, con la realizzazione di un progetto di formazione esperienziale, avente ad oggetto la prevenzione degli infortuni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

In tale ambito, potrà inoltre essere avviata un'analisi dei casi concreti di infortuni e di *near miss*, occorsi alle aziende partecipanti alla formazione, al fine di ricercare soluzioni operative sotto il profilo prevenzionistico e dell'emergenza

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le parti, si impegnano a realizzare il seguente progetto, (illustrato in dettaglio **nell'allegato 1 del** presente Accordo), "*Prevenzione infortuni in ambienti confinati*

sospetti di inquinamento”, che prevede l’organizzazione di un corso di formazione (che si svolgerà dal 6 al 11 giugno 2022, eventualmente rinnovabile col consenso di tutte le parti) avente come obiettivo quello di rendere edotti i lavoratori relativamente agli aspetti tecnico/pratici delle lavorazioni svolte in ambienti confinati quali serbatoi, silos, attrezzature di lavoro (in ambienti industriali ed agricoli), e comunque afferenti agli articoli 66, 121, e All. IV punto 3 del D.L.gs n.81/2008.

Tale attività sarà svolta mediante la realizzazione di un percorso teorico e di un percorso pratico attraverso l’utilizzo di un simulatore di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, realizzato e brevettato da INAIL.

Le attività progettuali si concluderanno con la realizzazione di un evento di carattere informativo, relativo agli esiti del percorso svolto e ad eventuali risultati derivanti dalle attività di studio

I soggetti destinatari del progetto saranno individuati dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 3, previa verifica INAIL in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi, soggettivi e di regolarità contributiva, dovendosi garantire elementi di efficacia dell’intervento formativo che deve essere rivolto a lavoratori idonei alla mansione (la cui valutazione rimane a carico del datore di lavoro) che andranno ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, tra :

- dipendenti di aziende che annoverano nelle loro unità produttive ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento o che per l’attività svolta dai propri addetti nello svolgimento delle opere di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione od approvvigionamento prevedano nel proprio documento valutazione dei rischi (DVR) rischi connessi a lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- dipendenti/titolari di piccole e medie imprese che nell’ambito della manutenzione sono chiamate ad operare presso unità produttive dei committenti che presentano ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento;
- dipendenti/titolari di aziende che, comunque, manifestano uno specifico interesse, in vista di possibili trasformazioni organizzative e di variazione del tipo di attività, alla formazione del proprio personale per l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito di lavorazioni all’interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

ARTICOLO 3

FUNZIONE DI GESTIONE

La collaborazione tra le Parti viene gestita per l'intera durata dell'Accordo da un Comitato di Coordinamento composto da un membro per ente/associazione che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e che curerà, tra l'altro, oltreché la programmazione di ciascun intervento formativo, le condizioni di fattibilità del medesimo presso il luogo di svolgimento dei corsi, anche sotto il profilo tecnico della salvaguardia del simulatore e delle strumentazioni che dovrà essere sempre garantita e le attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:

- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione dell'iniziativa progettuale e del piano operativo, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione della specifica attività progettuale secondo il dettaglio di cui all'allegato 1.

ARTICOLO 5

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Accordo attuativo.

Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i

prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito di tale Accordo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Le Parti d'intesa, sentito il Comitato di Coordinamento, potranno estendere il coinvolgimento, per la realizzazione del progetto, ad altri soggetti con competenze istituzionali nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità scientifica dell'evento e della divulgazione scientifica dei prodotti per INAIL sarà in capo agli ingg. Luciano Di Donato e Marco Pirozzi del DIT Direzione Centrale Ricerca.

ARTICOLO 6

TUTELA DELL'IMMAGINE

Le parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.

ARTICOLO 8

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 5 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 9

DURATA

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine delle attività progettuali di cui all'art.2.

ARTICOLO 10

FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Cuneo

ARTICOLO 11

MODIFICHE ALL'ACCORDO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte loro.

ARTICOLO 12

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Gli allegati 1 e 2 scheda Progetto e Preventivo economico-finanziario fanno parte integrante del presente Atto.